



AREA 4

Comune di Torri di Quartesolo

Via Roma, 174
36040 TORRI DI QUARTESOLO (VI)
Codice Fiscale - Partita Iva : 00530900240

GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

REGOLAMENTO DEI PASSI CARRABILI

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento, che recepisce ed integra l'art. 3, comma 1), punto 37, gli artt. 22, 26, 27 e 158, comma 2, lett. a) e comma 6, del D. Lgs 30/04/92 n° 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i. nonché gli artt. 44, 45, 46 e 120 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495, disciplina:
 - a) l'apertura di passi carrabili su tutte le strade urbane ed extraurbane di proprietà comunale presenti nel territorio del comune di Torri di Quartesolo;
 - b) la sosta nelle aree limitrofe ai passi carrabili autorizzati.
2. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:
 - a) dare compiuta disciplina attuativa alle disposizioni richiamate al precedente comma 1;
 - b) fornire ai cittadini interessati, con l'autorizzazione disciplinata dai successivi articoli, lo strumento idoneo per pretendere il rispetto del divieto di sosta allo sbocco del proprio passo carrabile o nelle sue adiacenze, così come previsto nei successivi articoli.

Art. 2

Definizione di passo carrabile

1. La definizione di passo carrabile è data dall'art. 3 comma 1), punto 37 del Nuovo Codice della Strada che così recita:
"Passo carrabile: accesso ad un area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli."

Art. 3

Ubicazione dei passi carrabili.

1. I passi carrabili devono avere un'ubicazione tale da:
 - a) non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione veicolare o pedonale sulla strada;
 - b) agevolare le manovre dei veicoli in ingresso o in uscita dal passo carrabile stesso.
2. In caso di locali o aree prospicienti su portici, il passo carrabile si intende ubicato fra l'area privata ad uso pubblico e l'area pubblica.
3. In caso di locali o aree prospicienti strade o parcheggi privati ad uso pubblico il passo carrabile si intende ubicato fra l'area privata o locale adibito alla sosta o al transito dei mezzi e la strada o parcheggio privato ad uso pubblico.

Art. 4

Distanze dalle intersezioni

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE 215
C.C.

N. 8 del 23/02/2017

di N. 3 fogli



1. Le distanze da rispettare per l'apertura di passi carrabili sono fissate dall'art. 46 del D.P.R. 16/12/92 n° 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada".
2. Le distanze dall'intersezione si intendono sia sul medesimo lato dal passo carrabile sia sul lato opposto e sono misurate dall'intersezione dei cigli stradali fino al punto del passo carrabile più prossimo all'intersezione;
3. se il passo carrabile è di pertinenza di aree o di edifici per la sosta aventi capienza superiore a 100 posti auto la distanza minima è di 20 metri.
4. L'Ufficio competente può richiedere distanze maggiori solo per motivi di sicurezza o di visibilità; in ogni caso, il passo carrabile deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada interessata.

Art. 5 **Dimensioni dei passi carrabili**

1. I passi carrabili delle aree e degli edifici per la sosta aventi capacità fino a 15 posti auto hanno una larghezza minima di 3,50 metri.
2. I passi carrabili delle aree e degli edifici per la sosta aventi capacità uguale o superiore a 16 posti auto hanno una larghezza minima di 5,00 metri, tale da consentire l'incrocio dei veicoli.
3. Nel caso di aree o di edifici per la sosta aventi capienza superiore a 100 posti auto, gli ingressi e le uscite sono separati con rami a senso unico ciascuno della larghezza minima di 3,00 metri; tali accessi devono essere illuminati evitando altresì fenomeni di abbagliamento. Le medesime disposizioni si devono applicare nel caso in cui il proprietario di aree ed edifici per la sosta con la capacità fino a 100 posti auto intenda volontariamente separare le uscite dagli ingressi.
4. L'innesto del passo carrabile sulla carreggiata, laddove sia presente un marciapiede o un passaggio pedonale, è raccordato con voltatesta (elementi d'angolo) aventi un raggio di curvatura massimo di 0,50 metri ciascuno.
5. La misura minima di larghezza indicata al comma 1 è ridotta fino a 2,50 metri, nel caso di obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della fruibilità della proprietà privata, adeguatamente documentate.

Art. 6 **Caratteristiche tecniche.**

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 46, comma 4) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada:
 - a) nei percorsi interni, prima dell'immissione in sede stradale, deve essere previsto un tratto rettilineo della lunghezza minima di 5 metri, con una pendenza massima del 8%;
 - b) i cancelli o i portoni devono essere arretrati e, quindi, ubicati oltre il tratto rettilineo di cui al precedente comma anche per evitare l'arresto, in attesa, dei veicoli sulla sede stradale.
2. Nel caso in cui, a causa di impossibilità costruttive o per limitazioni della fruibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare i cancelli o i portoni come indicato al comma 2, sono obbligatori sistemi di apertura automatica.
3. Nel caso di nuove costruzioni, qualora si tratti di insediamenti con elevata affluenza o a forte carico urbanistico, pubblici e privati, l'accesso pedonale è distinto da quello dei veicoli; tra il passo carrabile e l'accesso pedonale sussiste un'adeguata distanza,

valutata in funzione della geometria della zona in cui l'intervento è localizzato e comunque non inferiore a 5 metri.

Art. 7 **Tipologie costruttive**

1. Il passo carrabile è realizzato assicurando la continuità del piano del marciapiede indipendentemente dalla tipologia autorizzata.

Art. 8 **Prescrizioni per la costruzione e manutenzione.**

1. Gli accessi e le diramazioni sono inoltre realizzati, pavimentati e mantenuti con materiali di caratteristiche tali da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale.
2. Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'ente proprietario della strada e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso.
3. In caso di nuova pavimentazione del manto stradale che modifichi le quote altimetriche, i proprietari dei passi carrabili adeguano a proprie spese i medesimi alle stesse quote.

Art. 9 **Titolo autorizzativo**

1. In applicazione dell'art. 22 del Nuovo Codice della Strada:
 - a) L'apertura dei nuovi passi carrabili o la modifica di quelli esistenti è sottoposta ad autorizzazione del comune, previa domanda da parte del proprietario oppure, nel caso di condominio, dell'amministratore. In ogni caso la domanda, corredata dal progetto in duplice copia, deve essere firmata da un tecnico abilitato. In particolare, in caso di locali ed aree per l'accesso ai quali è necessario transitare con i veicoli sotto i portici privati ad uso pubblico, e più in generale su proprietà altrui, essendo in questo caso il passo carrabile collocato al confine tra la strada pubblica e la proprietà privata, la richiesta deve essere presentata dal diretto interessato e corredata da attestazione dell'amministratore del condominio sul consenso unanime dei proprietari oppure, in assenza dell'amministratore, dal nulla osta unanime dei proprietari.
 - b) L'ufficio può autorizzare il titolare dell'autorizzazione a tracciare a propria cura e spese segni orizzontali delimitanti il passo carrabile, con modalità indicate nel provvedimento autorizzativo.
 - c) Qualora la realizzazione del passo carrabile richieda l'esecuzione di lavori edili, quali ad esempio l'apertura di recinzioni, la realizzazione di colonne di sostegno, l'autorizzazione al passo carrabile viene rilasciata sulla base del progetto presentato dal proprietario o dall'avente titolo.
 - d) Per la realizzazione delle opere edilizie di cui al precedente comma, deve essere acquisito il titolo edilizio (P.d.C. o D.I.A.).
 - e) Il titolo abilitativo edilizio che evidenzia anche la connessione tra struttura su suolo privato e accesso su suolo pubblico ha rilievo solo sul suolo privato e pertanto non esime il proprietario dall'obbligo di munirsi dell'autorizzazione di passo carrabile.



- f) La fine dei lavori è comunicata formalmente dal titolare dell'autorizzazione. L'ufficio competente, previa verifica di conformità e di fine lavori, rilascia il segnale indicativo del passo carrabile (art. 120 del D.P.R. 495/52 e successive modifiche e integrazioni), che deve essere esposto. In caso di revoca del titolo autorizzativo il segnale indicativo viene restituito all'Amministrazione Comunale.
- g) Qualora i lavori per l'apertura del passo carrabile non vengano eseguiti entro il termine indicato nell'autorizzazione, quest'ultima decade, salvo la possibilità di concedere una proroga motivata previa acquisizione dell'eventuale nuovo titolo edilizio, se scaduto.
- h) In caso di cambio di destinazione d'uso che renda l'area non idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, il titolo autorizzativo è revocato.

Art. 10

Passi carrabili temporanei

1. In applicazione dell'art. 46 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada:
 - a) Possono essere aperti accessi provvisori, sia sulle strade urbane che su quelle extraurbane, per situazioni di carattere temporaneo (es. cantieri).
 - b) I passi carrabili provvisori rispettano le norme previste per quelli definitivi. Nel caso ciò non sia possibile, in sede di autorizzazione vengono stabilite prescrizioni a tutela della sicurezza, in particolare prevedendo idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dalle intersezioni.
 - c) Il segnale indicativo del passo carrabile (art. 120 del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni) è integrato da una scritta aggiuntiva riportante gli estremi e la data di rilascio del titolo autorizzativo.

Art. 11

Passi carrabili esistenti.

1. In applicazione dell'art. 46 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada:
 - a) Possono essere autorizzate distanze inferiori a quelle fissate dall'art. 46 comma 2 lettera a) del D.P.R. 495/92 per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22, comma 2, del Nuovo Codice della Strada.
 - b) In caso di interventi di nuova costruzione o di demolizione e nuova costruzione su lotti con passi carrabili già autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, si applicano le norme previste per i passi carrabili di nuova realizzazione.

Art. 12

Sosta in corrispondenza dei passi carrabili

1. Secondo quanto previsto all'art. 158 del nuovo C.d.S , è vietata la sosta nei passi carrabili autorizzati.
2. La sosta è inoltre vietata:
 - a) a distanza inferiore a 50 cm. dall'apertura del passo carrabile nel lato del passo carrabile stesso;
 - b) Di fronte al passo carrabile se la strada presenta larghezza inferiore a ml. 7.00

Art. 13
Sanzioni e revoca

1. Qualora non siano rispettate le prescrizioni previste nei precedenti articoli e nel titolo autorizzativo rilasciato, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al titolare ed assegna il termine di 60 giorni per provvedere alla regolarizzazione.
2. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine indicato, il Responsabile del Procedimento revoca l'autorizzazione. Si applicano le sanzioni principali ed accessorie di cui all'art. 22, commi 11 e 12, del nuovo Codice della Strada.

Art. 14
Diritti di istruttoria e sopralluogo

1. Per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura o alla modifica di passi carrabili ai sensi del presente regolamento è dovuto unicamente il rimborso *una tantum* delle sole spese di istruttoria, negli importi determinati annualmente dalla Giunta Comunale sulla base dei costi quantificati dal settore mobilità, viabilità e trasporti.
2. Per il mantenimento e l'esercizio della suddetta autorizzazione non è dovuto alcuna tariffa o canone annuo.

art. 15
Disposizione transitorie e finali

1. Per le richieste presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in corso di istruttoria si applicano le disposizioni previgenti, salvo il caso in cui le disposizioni del presente Regolamento risultino essere più favorevoli per il richiedente.
2. La disposizione di cui al comma precedente si applica altresì nel caso di pareri preventivi rilasciati ai sensi dell'art. 14 comma 2, prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, a condizione che il provvedimento non sia scaduto di validità e che non vi siano variazioni tra il progetto presentato per il parere preventivo ed il progetto presentato successivamente con richiesta formale di passo carrabile.

Art. 16
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dall'esecutività della delibera di approvazione.



